CGIL FISAC Gruppo Intesa Sanpaolo News

Pubblicato il - **20 Giugno 2013**

ACCORDO PAV INTESA SANPAOLO VITA 2012

Il testo dell’accordo del PAV 2012 di Intesa Sanpaolo Vita

Clicca qui per l’accordo…



VERBALE DI ACCORDO

In data 6/6/2013 in Milano, tra

- INTESA SANPAOLO Vita S.p.A.

e

- le Organizzazioni Sindacali FISAC/CGIL, FNA e SNFIA

premesso che

- le Parti si sono incontrate per esaminare i risultati economici e i complessivi andamenti aziendali della Compagnia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'erogazione del Premio Aziendale Variabile (di seguito PAV) relativo all'esercizio 2012;
- in sede di incontro le Parti hanno preso atto dei perduranti degli effetti legati ai processi di evoluzione degli assetti organizzativi e societari che hanno interessato il comparto e della conseguente difficoltà di definire criteri che a partire dal 2012, consentano la determinazione degli importi del PAV da riconoscere in stretta correlazione con variazioni di produttività, qualità e competitività, secondo i principi stabiliti dall'art.45 del vigente CCNL;
- le Parti medesime hanno quindi esaminato le risultanze operative ed economiche emergenti dalle evidenze contenute nei bilanci del 2012 anche rispetto al 2011 e tenuto inoltre conto degli andamenti registrati dai principali indicatori di redditività e produttività, si sono date atto che, alla luce dei risultati ottenuti, sussistono le condizioni per il riconoscimento del Premio Aziendale, consapevoli del costante impegno profuso dal personale che ha comportato, malgrado la situazione economica generale, il mantenimento di adeguati livelli di produttività del lavoro nell'esercizio 2012;
- le Parti, inoltre, valutato positivamente quanto realizzato con l'accordo 4 giugno 2012 che ha previsto il riconoscimento del "Premio Aziendale Sociale", hanno ritenuto di valorizzare ulteriormente le iniziative basate sul welfare esistente all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo, prevedendo il riconoscimento del "Premio Aziendale Sociale" anche per l'esercizio 2012;

tenuto inoltre conto che

- il comma 481 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (c.d. legge di stabilità 2013) ha disposto la proroga, per il 2013, delle "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" - già previste per il 2012 dall'art.33 della legge 12 novembre 2011 n.183 - nel ha rinviato la definizione delle modalità di attuazione della "speciale agevolazione" introdotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) entro i limiti di onere prefissati;
- il citato DPCM, emanato il 22 gennaio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo u.s. è già oggetto di Circolare attuativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 aprile 2013 n.35, stabilisce, all'art. 1, che "per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ... omissis ... sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%" (c.d. "detassazione");
- l'art. 2 del decreto in parola stabilisce poi che "ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art.1 per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate,